



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del reg. Data 30/12/2016	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLZANO N.146/2016 DEPOSITATA IL 22/04/2016.
---	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 11 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.146/2016 depositata il 22/04/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto¹⁷ dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.146/2016 depositata il 22/04/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.146/2016 depositata il 22/04/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 146/2016 depositata il 22/04/2016
Data	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- Con atto di citazione depositato in data 06/10/2015 la ditta AVIS BUDGET ITALIA SPA FLEET CO. S.P.A., convenivano dinnanzi al Giudice di Pace di Bolzano, il Comune di Taormina, il Comune di Latina, Riscossione Sicilia SPA, Equitalia Nord S.P.A. per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartelle di pagamento, al fine di accertare e dichiarare l'insistenza del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della parte opponente;
- Che l'ente creditore risulta essere il Comune di Taormina, poiché la causale richiesta nelle suddette cartelle, riguarda una serie di verbali di violazione al C.D.S.;
- Il Giudice di Pace di Bolzano con sentenza n. 146/2016 del 14/10/2015, depositata il 22/04/2016, notificata a mezzo pec il 05/05/2016, ha annullato le suddette cartelle esattoriali e ha condannato il Comune di Taormina e il Comune di Latina, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 1.000.00 per onorario, in €. 548,68 per anticipazioni, oltre IVA e CPA sulle poste a ciò soggette come per legge;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177);

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 2.007,80, con diritto di rivalsa per il 50% nei confronti del Comune di

Latina, a titolo di spese di giudizio, in favore della Ditta AVIS BUDGET ITALIA SPA FLEET CO. S.P.A., così suddiviso:

onorario	€.1.000,00
spese forf. 15%	€. 150,00
cpa 4%	€. 46,00
iva 22%	€ 263,10
spese	€. 548,68
totale	€.2.007,80

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 2.007,80 in favore della Ditta AVIS BUDGET ITALIA SPA FLEET CO. S.P.A.; scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 235/2016 del 14/10/2015 depositata il 22/04/2016, notificata a mezzo pec il 05/05/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 2.007,80 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina,

28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scatella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC. 2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandrucchio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

MISSIONE 01
PROGRAMMA 0111
MACROAGGREGATO 1.10
PREV. 21/17

ap



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

SENT. N. / URTEIL. Nr.

146/16

RG. N. / ALLGE. REG. NR.

4937/14

REP. N.

ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO
VON REGISTERGEBÜHR BEFREIT

NON ESENTE

La Giudice di Pace di Bolzano,

avv. Alessandra Demetz

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sub n. 4937/14 R.G. promossa da

AVIS BUDGET ITALIA SPA FLEET CO. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100 Bolzano, via Roma n. 96, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Lucarelli e con domicilio presso il suo studio in 00147 Roma, via Leon Pancaldo n. 26, giusta delega in atti;

parte attrice


contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20126 Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B, società soggetta alla Direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A.;

contro

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 98039 Taormina (ME), corso Umberto I n. 219;

All. Reg. / R.G. 4937/14



contro

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 04100 Latina, piazza del Popolo n. 1;

convenuti contumaci

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Direttore Generale Ermanno Sorce, giusta nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del 16.10.2013, con sede in 98125 Messina, via Ugo Bassi n. 126, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Interdonato con studio in 98125 Messina, via Consolare Valeria n. 81 ove ha eletto domicilio, giusta delega in atti;

convenuta

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 14 ottobre 2015 sulle seguenti


conclusioni

del procuratore di parte attrice, come in memoria ex art. 320 cpc:

"Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis,

1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della parte opponente, per tutti i motivi sopra dedotti, argomentati e provati;

2. dichiarare la conseguente nullità o illegittimità o inefficacia delle cartelle n. 021 2013 00062510 08, n. 295 2014 00033489 59 001, n. 293 2014 00061262 17 001, n. 292 2014 00000276 35 001, n. 021 2014 00011086 89, n. 295 2014 00100967 19 001, n. 037 2013



00061542 34 001, n. 110 2013 00445884 20 001 e n. 110 2013 00459645 17 001 e le relative sanzioni pecuniarie;

3. Accertare e dichiarare non dovuto il pagamento effettuato dalla società opponente in relazione alle cartelle n. 021 2013 00062510 08 e n. 021 2014 00011086 89 e disporre, dunque, la restituzione della somma di € 29.513,26 oltre interessi dalla data di versamento effettuata da Avis a quella di restituzione, in solido fra Equitalia Sud S.p.A., il Comune di Taormina ed il Comune di Latina;

4. Accertare e dichiarare decaduto il diritto degli Enti creditori a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicate nella cartella di pagamento;

5. condannare la Equitalia Nord S.p.a., la Riscossione Sicilia S.p.A., il Comune di Taormina ed il Comune di Latina, in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.000,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo; condannare parte soccombente al rimborso delle somme che l'istante sarà tenuto, eventualmente, a versare nella denegata eventualità di mancata sospensione della istanza di cui sopra, con gli interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

Del procuratore di parte convenuta Riscossione Sicilia SpA, come in comparsa di costituzione e risposta:

"Che l'On. Giudice di Pace adito voglia:



- *Ritenere e dichiarare la propria incompetenza per valore.*
- *In via subordinata, ritenuto e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Riscossione Sicilia SpA per ciò che concerne la legittimità delle iscrizioni a ruolo, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.*
- *In via ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ritenere e dichiarare il Comune di Latina ed il Comune di Taormina tenuti ed obbligati a manlevare e garantire Riscossione Sicilia S.p.A. in ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere in relazione al presente giudizio e per l'effetto condannare il Comune di Latina e il Comune di Taormina a pagare all'occorrenza dette somme in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. medesima.*
- *Con vittoria di spese e compensi di causa."*

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c. parte attrice, come sopra rappresentata e difesa, citava avanti al Giudice di Pace di Bolzano il Comune di Taormina, il Comune di Latina, Equitalia Nord Spa ed la Riscossione Sicilia SpA, opponendosi a nove cartelle di pagamento emesse da Equitalia Nord Spa per conto del Comune di Taormina e del Comune di Latina e precisamente:

cartelle di pagamento **n. 021 2013 00062510 08** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 28.931,38 (all. n. 1), **n. 295 2014 00033489 59 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 147,32 (all. n. 2), **n. 293 2014**



00061262 17 001 emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 146,98 (all. n. 3), **n. 292 2014 00000276 35 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 146,98 (all. n. 4), **n. 021 2014 00011086 89** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 960,89 (all. n. 5), **n. 295 2014 00100967 19 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 142,90 (all. n. 6), **n. 037 2013 00061542 34 001** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 310,23 (all. n. 7), **n. 110 2013 00445884 20 001** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 154,12 (all. n. 8) e **n. 110 2013 00459645 17 001** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 150,04 (all. n. 9) in seguito alla notifica di alcuni verbali di contravvenzione al C.d.S. elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Taormina e di Latina.

Parte attrice premetteva:

- che gli enti creditori risultano essere il Comune di Taormina ed il Comune di Latina e la causale della richiesta, come descritto nelle suddette cartelle, riguarda una serie di verbali di violazione al codice della strada notificati nel 2010;
- che a tenore dell'art. 206 del C.d.S. la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dall'art. 27 della legge n. 689/81, che richiama espressamente le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in particolare il D.P.R. n. 602/73 e successive integrazioni e modificazioni;
- che con costanti e consolidate decisioni la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sanzioni amministrative



pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada, per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c il Giudice competente deve ritenersi il Giudice di Pace (Cass. n. 15149/2005).

In via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva come destinataria degli atti impugnati, avendo provveduto a comunicare correttamente i dati degli effettivi trasgressori in osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 196 e 84 c.d.s.

Nel merito rilevava come la cartella di pagamento, emessa nei confronti dell'attrice, nella sua qualità di proprietaria e, quindi, obbligata in solido, ex art. 196 C.d.S., non sarebbe legittima, in quanto questo articolo andrebbe interpretato in relazione all'art. 84 C.d.S., il quale prevede che, qualora il veicolo venga concesso in locazione senza conducente, per le violazioni del codice della strada risponde solidalmente il locatario. Considerato, quindi, che parte attrice svolge come scopo sociale il noleggio di autoveicoli senza conducente, essa non potrebbe essere ritenuta responsabile in solido, come mera proprietaria ai sensi del citato art. 196. Un tanto, oltre ad essere confortato da numerose Circolari del Ministero degli Interni, (Circolari Ministero dell'Interno Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994, Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994), sarebbe suffragato anche dalla giurisprudenza.

Eccepiva inoltre l'illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento, come applicata nelle impugnite cartelle, nonché l'illegittima duplicazione della sanzione amministrativa.



Dimetteva documentazione probatoria delle sue ragioni e concludeva chiedendo il risarcimento del danno da lite temeraria e rassegnava le sopra riportate conclusioni.

Si costituiva in giudizio la società Riscossione Sicilia SpA, in qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, eccependo in primo luogo l'incompetenza per valore del Giudice di Pace.

Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande di merito, in quanto Agente della Riscossione, essendo legittimo contraddittore solo l'ente impositore e quindi il Comune di Taormina ed il Comune di Latina.


Dimetteva documentazione a sostegno delle sue ragioni e rassegnava le sopra riportate conclusioni.

In data 21.01.2015 parte attrice opponente dimetteva memoria, con la quale modificava le proprie conclusioni ed all'udienza successiva la Giudice tratteneva la causa in decisione sulle rassegnate conclusioni.

Nel corso del procedimento è emerso in maniera inconfutabile ed indiscussa che l'opponente opera nella qualità di noleggiatore di autoveicolo senza conducente.

La società opponente nel presente procedimento impugna le cartelle esattoriali sopra indicate, notificatale da Equitalia Nord Spa e da Riscossione Sicilia SpA, entrambe nella loro qualità di Agenti della Riscossione, incaricate della fase esecutiva da parte dei creditori, ossia del Comune di Taormina e del Comune di Latina.

L'opposizione è radicata da parte attrice opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che, come noto, consente di opporsi all'esecuzione nei



casi in cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, come avvenuto nel caso di specie, laddove si contesta invero la legittimità del titolo, mentre l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ai sensi della speciale disciplina dell'opposizione di cui alla Legge n. 689/1981 (come poi integrata dal D.lgs. n. 150/2011), è ammissibile solo allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.

Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza del Giudice adito, questa Giudicante si riporta integralmente a quanto già dedotto nella propria ordinanza dd. 29.12.2014:

Per quanto concerne la mancata legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione va rilevato che nell'atto di citazione oltre all'originario difetto del titolo esecutivo, parte attrice eccepisce anche l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, nonché l'illegittima duplicazione della sanzione, per cui sussiste la legittimazione passiva anche dell'Agente di Riscossione.

Nel merito, l'atto di citazione in opposizione è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento delle cartelle esattoriali impugnate.

Va rilevato che nel caso di specie la notificazione ad Avis, quel proprietario delle autovetture contravvenzionate, dei verbali di



contestazione emessi dal Comune di Taormina e dal Comune di Latina (oggetto delle cartelle impugnate) è avvenuta, ma che correttamente la società opponente non impugnava i verbali di contestazione, provvedendo invece tempestivamente a comunicare al Comune di Taormina e di Latina i dati dei noleggiatori/conducenti delle autovetture sanzionate per la violazione del codice della strada. Un tanto risulta provato dalla documentazione dimessa dall'attrice (vedi lettere di rinotifica dei verbali, sub docc. 10 - 225 del fascicolo attoreo).

Va, infatti, da subito evidenziata la peculiarità della presente fattispecie, laddove l'immediata identificazione del conducente, ai fini della contestazione per la violazione al codice della strada, non è possibile, atteso che l'iscrizione al P.R.A. del veicolo riconduce inevitabilmente al solo proprietario (nel nostro caso ad Avis).

Conseguentemente, nel caso di locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda ovviamente solo il locatore ed il locatario, pertanto il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore, al quale spetta comunque l'onere di comunicare e rendere tempestivamente noto al Comune (nel caso de quo quello di Taormina e quello di Latina) i dati del locatore/conducente/effettivo trasgressore, perché in caso di omessa comunicazione scatterebbe inevitabilmente il principio generale della solidarietà ex art. 196 C.d.S.. Pertanto, una volta che siano stati identificati il conducente ed i relativi dati comunicati all'Amministrazione Comunale, può sostenersi che, in caso di locazione senza conducente, per effetto del combinato disposto degli articoli 196 e 84 c.d.s., risponde solidamente il locatario.



Con tale assunto non appare nemmeno vanificato in concreto il principio della solidarietà, di cui al citato art. 196 C.d.S., atteso che il conducente risulta identificato nel momento in cui il locatore comunica, a seguito della notificazione del verbale di contestazione, i dati del locatario all'Amministrazione Comunale, che potrà agire direttamente nei confronti di quest'ultimo.

In conclusione, quindi, nella fattispecie di locazione senza conducente la responsabilità solidale per le violazioni al codice della strada riguarda il locatario dell'autoveicolo e l'effettivo trasgressore, qualora risulti effettuata la comunicazione dei dati del locatario da parte del locatore all'Amministrazione Comunale. Si richiamano in tal senso, le Circolari Ministero dell'Interno Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994 e Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994.

Quindi, vista la prova documentale fornita dall'attrice Avis in ordine all'avvenuta tempestiva comunicazione al Comune di Taormina ed al Comune di Latina dei dati dei locatari, l'atto di citazione in opposizione è fondato e merita accoglimento: invero, per le ragioni sopra esposte, le cartelle esattoriali impugnate sono state emesse nei confronti di un soggetto passivo non legittimato, in quanto non responsabile in solido per le violazioni al codice della strada, come riportate e descritte nelle cartelle esattoriali oggetto di opposizione.

Alla luce dei motivi suddetti, l'atto di citazione in opposizione è accolto e per l'effetto vengono annullate le cartelle esattoriali qui impugnate, emesse da Equitalia Nord Spa e da Riscossione Sicilia SpA.



Restano assorbite tutte le altre eccezioni formulate da parte attrice.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la conclusione di cui al punto 3 di parte attrice, in quanto domanda nuova non ammissibile in sede di precisazione delle conclusioni. Infatti, la pretesa fondata su fatti mai allegati in corso di causa, diversa da quella dedotta negli atti introduttivi, in ordine ai quali le controparti non sono state poste nella condizione di difendersi e contraddire, costituisce domanda nuova, tardivamente formulata, ossia in sede di precisazione delle conclusioni e come tale inammissibile, dovendo essere azionata eventualmente in un altro procedimento.

La domanda di risarcimento inoltre va disattesa, in quanto nessuna prova di danno è stata fornita nel corso del giudizio.

Spese del giudizio

Seguono la soccombenza, ma vanno poste a carico dei Comuni di Latina e di Taormina, in solido tra di loro, in quanto effettivi creditori, atteso che, come noto, l'Agente della Riscossione è il soggetto preposto unicamente all'esazione delle sanzioni ed accessori contenuti nel ruolo, così come consegnato dall'ente impositore.


Le spese di lite sono liquidate in via equitativa in € 1.000,00, come da dispositivo di sentenza che segue.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bolzano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

accoglie

l'atto di citazione in opposizione e per l'effetto annulla le seguenti



cartelle esattoriali n. **021 2013 00062510 08** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 28.931,38, n. **295 2014 00033489 59 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 147,32, n. **293 2014 00061262 17 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 146,98, n. **292 2014 00000276 35 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 146,98, n. **021 2014 00011086 89** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 960,89, n. **295 2014 00100967 19 001** emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della Riscossione per un totale di € 142,90, n. **037 2013 00061542 34 001** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 310,23, n. **110 2013 00445884 20 001** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 154,12 e n. **110 2013 00459645 17 001** emessa da Equitalia Nord Spa per un totale di € 150,04;

condanna

le parti convenute COMUNE DI TAORMINA e COMUNE DI LATINA, in solido fra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 1.000,00 per onorari, in € 548,68 per anticipazioni, oltre IVA e CAP sulle poste a ciò soggette come per legge.

Così deciso in Bolzano, il 14 ottobre 2015

La Cancelliera/Il Cancelliere

Dr. Rinaldi Chiara
Chiara Rinaldi

La Giudice di Pace
avv. Alessandra Dernetz


Depositato in Cancelleria in data

22.04.16

La Cancelliera/Il Cancelliere
Dr. Rinaldi Chiara
Chiara Rinaldi





Protocollo Generale
N° 9214 del 05/05/2016 17:09

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	05/05/2016	06/05/2016	Protocollo	COMPETENZA
Funzione 3 - Polizia Locale	05/05/2016	07/05/2016	Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		RelataDiNotifica (4).pdf.p7m
		TestodelMessaggio.html

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO


Sterrantino Rosaria

IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____ 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

